

Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci del 9 luglio 2019

In data 9 luglio 2019, alle ore 17, si è riunita presso la sede di Vicolo Carrobiolo 2 in Monza, l'Assemblea dell'Associazione Antonia Vita - Carrobiolo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione modifiche statutarie di adeguamento alla nuova normativa ETS
- ratifica nomina nuovo consigliere

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora Elisabetta Scotti* che, constatato che sono presenti n. 10 soci aventi diritto al voto, di cui 3 per delega, su n. 74 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 14 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Cagliani Roberto .

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 prevista dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") è stata modificata in 30 giugno 2020 dal Decreto Crescita Legge nr. 58 del 28 giugno 2019.

Avendo già provveduto a convocare l'assemblea ordinaria odierna e ritenendo importante apportare una prima serie di modifiche allo statuto vigente al fine di mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo, il Presidente, anche a nome dell'intero Consiglio, presenta agli intervenuti la bozza di nuovo Statuto. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere

la tipologia di ODV. Le modifiche apportate riguardano unicamente le norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

A termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

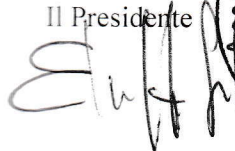
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di nominare un organo di controllo ai sensi dell'art 20 dello Statuto Sociale appena approvato in quanto ricorre la situazione prevista dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'assemblea all'unanimità delibera di nominare un organo di controllo monocratico nella persona del Dott. Raffaele Giamundo.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità ratifica l'elezione a Consigliere di Roberto D'Alessio, che si ringrazia per la sensibilità.

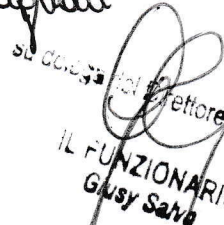
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.15.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato agli atti
al N. 242467/2019
Serie 3
ESSE E


IL FUNZIONARIO
Giusy Sarvo
Sottosegretario Provinciale

Associazione di Volontariato Antonia Vita Carrobiolo

STATUTO ASSOCIAZIONE ANTONIA VITA – CARROBIOLO

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto legislativo nr 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita in forma di associazione di volontariato l'“Associazione Antonia Vita – Carrobiolo – organizzazione di volontariato”, di seguito definita come “Associazione”.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di organizzazione di Volontariato ovvero il suo acronimo ODV; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monza, Vicolo Carrobiolo 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Monza non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Art.2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- realizzare interventi di prevenzione al disagio giovanile accompagnando i minori in un cammino di crescita umana, sociale, e cristiana;
- contrastare il disagio giovanile attraverso la lotta alla dispersione scolastica, il sostegno e l'attività educativa;
- promuovere l'educazione globale ed armonica del minore e l'attivazione graduale di meccanismi di autonomia e responsabilità;
- favorire la vita di gruppo anche attraverso iniziative realizzate in collaborazione con la scuola, i servizi sociali del comune e gli educatori che operano sul territorio



- aver cura di minori con problemi di salute, aiutando il minore e la famiglia a vivere questa particolare forma di disagio.

Art.3 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l)
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).
- 

Le attività sopra descritte sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 4 - Soci

Possano aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo che si impegnano a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione.

L'ammissione dell'aspirante aderente è vincolata dalla sottoscrizione senza riserve del presente Statuto con il rispetto e la condivisione degli scopi e delle norme organizzative interne.

Al fine di educare e sviluppare i principi di solidarietà sociale insiti nell'Associazione, sono ammessi come Soci anche soggetti minorenni previo espresso consenso scritto di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo entro trenta giorni deve comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I Soci maggiorenni hanno diritto di voto e diritto di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei Soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I Soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- partecipare a momenti di formazione psico-educativa, socio-politica e spirituale, nonché a momenti di programmazione e verifica in particolare coloro che operano direttamente con i minori;

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso volontario. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti

i Soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il Socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.4 del presente Statuto.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni data della deliberazione. Contro di esso il Socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari minorenni saranno impiegati in attività idonee e compatibili alla loro età ed esclusivamente in affiancamento a soggetti volontari maggiorenni.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, Soci o non Soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

15

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art.9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo
- e) il Revisore Legale

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.10 – L'Assemblea dei Soci

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun Socio può rappresentare un Socio.

Non può essere conferita la delega ad un componente dal Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Sono ammessi al voto i Soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della loro iscrizione del libro soci.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio e, se previsti, il bilancio preventivo ed bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei Soci, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sul compenso dell'organo di controllo e del revisore legale quando nominati;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei Soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei

soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 21. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e, ove del caso, il Tesoriere, competente quest'ultimo alla riscossione delle entrate e all'effettuazione dei pagamenti per le spese previste dal Consiglio.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo essa sia dovuta, il Consigliere cessato verrà sostituito con il primo dei non eletti che accetti la carica oppure, in caso di mancanza di candidati, in Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione; tale nomina dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea utile.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei Soci;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.



Il Consiglio è inoltre responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione ed al mantenimento dell'iscrizione nel Runt.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.



Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 20 - Revisione legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato

non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente statuto.

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dello Stato, di Enti od Istituzioni Pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi da privati;
- donazioni o lasciti testamentari, che verranno destinati al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- beni mobili registrati ed immobili, che diventeranno di proprietà dell'Associazione e che saranno necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 23 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.



Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, in particolare alle norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di

plus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo
del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo
aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Verbale di Assemblea ordinaria del 2019 del 7 luglio 2019



Il 2019, alle ore 17, si è riunita presso la sede dell'Associazione, in via ... 2 in Monza, l'Assemblea
ordinaria convocata da Antonio Vito - Carrobbio, per discutere l'ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie di adeguamento alle nuove normative ETS
2. Elezione nuovo consigliere

L'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor
... che, constatato che sono presenti n. 10 soci aventi diritto al voto, di cui 3 per delega, su n. 14
del'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara
l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 14 e chiama a
presiedere verbalizzante della seduta il Signor Cagliari, Roberto.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente pone alla discussione i punti posti all'ordine del

giorno. Il primo punto dell'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma

della riforma i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare le
nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La scadenza del 2 agosto 2019 prevista dall'art. 101, c.2, del Decreto legislativo 117 del
2017 (codice del Terzo settore) è stata modificata in 30 giugno 2020 dal
Decreto Legge n. 38 del 28 giugno 2019.

Il Presidente, a convocare l'assemblea ordinaria ordinando l'importante apportare una prima
modifica allo statuto vigente al fine di mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre
che nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RLNTS), nel momento in cui esso sarà
istituito, anche a nome dell'altro Consiglio, presenta agli intervenenti la bozza di nuovo Statuto
e continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste
dalla Riforma di volontariato del Codice del Terzo settore, dato che l'iscrizione è prevista di diritto.

Associazione di volontariato ...